

Domande frequenti Post dismissione AWP

C1. Quali apparecchi sono sottoposti agli adempimenti previsti dal decreto direttoriale 30 marzo 2018, n. 38169?

Sono sottoposti agli adempimenti previsti dal decreto direttoriale 30 marzo 2018 tutti gli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., dismessi a partire dal 1° maggio 2018, anche al di fuori della procedura di riduzione dei nullaosta di esercizio disposta dal D.M. 25 luglio 2017 in attuazione dell'art. 1, comma 943, della legge n. 208/2015, e dell'art. 6-bis del decreto-legge n. 50/2017.

C2. Dove sono pubblicate le linee guida per l'utilizzo dell'applicativo informatico, cui fa riferimento il provvedimento attuativo del decreto direttoriale 30 marzo 2018?

La guida alla compilazione delle richieste post-dismissione per l'utilizzo dell'applicativo informatico menzionate nel provvedimento attuativo del decreto direttoriale 30 marzo 2018 è presente nell'area dedicata agli operatori del settore apparecchi da intrattenimento già in uso per l'iscrizione all'elenco Soggetti-RIES ed in particolare nella sezione 'Documentazione' sotto la voce 'Manuali'.

C3. Quale è il dies a quo per la decorrenza dei termini degli adempimenti previsti dal decreto direttoriale 30 marzo 2018 a carico dei proprietari degli apparecchi dismessi?

Il dies a quo per la decorrenza dei termini degli adempimenti dei proprietari degli apparecchi dismessi è la data di definizione del procedimento di dismissione, ovvero la data di riconsegna da parte dei Concessionari agli Uffici di ADM dei nulla osta e delle smart-card degli apparecchi.

C4. È possibile accedere all'area dedicata per la compilazione delle dichiarazioni previste dal decreto direttoriale 30 marzo 2018 anche da parte dei soggetti che non sono più iscritti all'elenco Soggetti-RIES?

Sì, il soggetto potrà accedere utilizzando le medesime credenziali, qualora siano ancora valide, ovvero dovrà procedere a richiederne di nuove secondo il normale flusso operativo.

C5. È necessario rendere la dichiarazione di ubicazione di apparecchi dismessi per i quali il sistema di controllo ADM ha comunque recepito l'ultima ubicazione al momento della dismissione?

Sì. È comunque necessario che il proprietario degli apparecchi dismessi confermi l'ubicazione presente in banca dati. Ove ciò non avvenisse, la dichiarazione di ubicazione si considererà omessa.

C6. Se nella dichiarazione di ubicazione il campo relativo alla tipologia di ubicazione è valorizzato come magazzino, deve essere indicato un magazzino già censito nella banca dati del concessionario (magazzino telematico) o anche magazzini di produttori e/o soggetti diversi?

Non è necessario indicare un magazzino già censito, essendo consentito l'inserimento di qualsiasi sito in cui siano effettivamente ubicati gli apparecchi, fermo restando che dovrà essere consentito l'accesso a tali siti per controlli ed ispezioni al personale di ADM e alle forze di polizia.

C7. Quali codici identificativi devono essere usati per la compilazione dell'elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco? In caso di smaltimento disgiunto di apparecchi e schede di gioco, quali codici identificativi devono essere inseriti nell'elenco analitico per l'identificazione

degli apparecchi?

Nell'elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco devono essere riportati i medesimi codici identificativi presenti nei moduli per la compilazione delle dichiarazioni di ubicazione, ovvero per gli apparecchi il codice identificativo univoco fornito da AAMS e presente sul Nulla Osta di esercizio e per le schede di gioco il codice identificativo della scheda ed il codice AAMS del modello di scheda. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui gli apparecchi vengano smaltiti separatamente dalle relative schede di gioco. Gli apparecchi, pure se disgiunti dalle schede di gioco, mantengono comunque una propria identità dettata sia dalle caratteristiche (tipologia, mobile, serigrafie, etc), sia dalle etichette apposte su ogni apparecchio riportanti i codici relativi al modello di riferimento sia l'identificativo univoco individuato dal produttore e presente anche sul nulla osta di distribuzione.

C8. Per lo scarico fiscale dei beni va comunque fatta la comunicazione per l'eliminazione dei cespiti a GdF e Agenzia delle Entrate?

La procedura obbligatoria di smaltimento e distruzione degli apparecchi prevista dal decreto direttoriale 30 marzo 2018 non si sostituisce agli adempimenti già previsti dalla normativa vigente, ivi compresa quella fiscale.

C9. Dal momento che lo spazio riservato alle annotazioni nel formulario identificativo rifiuti (FIR) è limitato e va compilato a mano, per agevolare la leggibilità dei codici identificativi di apparecchi e schede di gioco oggetto di smaltimento, evitare il rischio di errori di compilazione e consentire l'inserimento di numerosi codici, l'elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco oggetto di smaltimento può essere riportato in un documento allegato al FIR e richiamato nelle annotazioni?

In alternativa all'indicazione dei codici identificativi di apparecchi e schede di gioco oggetto di smaltimento nello spazio riservato alle annotazioni del formulario identificativo rifiuti (FIR), è consentita la compilazione di un documento di pari data contenente la medesima indicazione, che va richiamato nello spazio riservato alle annotazioni del FIR ed allegato al FIR. Va da sé che, come il FIR cui è allegato, anche tale documento dovrà essere controfirmato dalla società di trasporto a cui sono consegnati i rifiuti e datato e controfirmato in arrivo dalla società di smaltimento.

C10. Se gli apparecchi e le schede di gioco da conferire per lo smaltimento e la distruzione sono ubicati in un magazzino sito in una regione diversa da quella in cui il proprietario ha la sede legale, la comunicazione di avvio dello smaltimento con l'elenco analitico degli apparecchi e delle schede deve essere inviata sia all'Ufficio di ADM che ha competenza nella regione in cui si trova la sede legale che all'Ufficio di ADM che ha competenza nella regione in cui si trova il magazzino?

La comunicazione deve essere inviata ad entrambi gli Uffici di ADM. Ad esempio, se il proprietario ha sede legale a Milano ed ha gli apparecchi e/o le schede di gioco da smaltire in un magazzino sito in Asti, dovrà comunicare data e luogo di smaltimento e l'elenco di apparecchi e/o schede di gioco sia all'Ufficio di Milano che a quello di Asti.

C11. Se ho già comunicato all'Ufficio di ADM competente la data e il luogo di consegna di apparecchi e/o schede da smaltire e trasmesso il relativo elenco analitico e un incaricato di ADM ha presenziato alle operazioni di consegna, devo comunque compilare, entro i 10 gg. dalla consegna dei rifiuti, il modulo telematico per la dichiarazione di smaltimento?

Sì. La dichiarazione di smaltimento per distruzione di apparecchi e/o schede di gioco va sempre resa dal proprietario entro il termine di 10 giorni dal conferimento, anche nei casi in cui sia avvenuto il controllo di ADM durante la fase di conferimento dei rifiuti.

C12. Se ho ceduto in leasing gli apparecchi di mia proprietà ad un'altra società contrattualizzata con uno o più concessionari per la loro gestione, devo comunque dichiarare l'ubicazione degli apparecchi e sono responsabile in ordine agli obblighi di smaltimento e distruzione?

Gli adempimenti previsti dal decreto direttoriale 30 marzo 2018 sono a carico del proprietario degli

apparecchi dismessi. Come indicato nella comunicazione del 24 maggio 2018, la società che ha il possesso degli apparecchi dismessi dovrà dichiarare, unitamente all'ubicazione degli stessi, i dati del proprietario. In caso di omessa dichiarazione, la responsabilità in ordine agli obblighi di smaltimento e distruzione degli apparecchi rimane in capo al possessore.

C13. Se il proprietario degli apparecchi è il produttore degli stessi, è tenuto comunque a dichiarare l'ubicazione degli apparecchi ed è soggetto agli obblighi di smaltimento e distruzione?

Il proprietario degli apparecchi che sia anche il produttore degli stessi deve dichiarare l'ubicazione degli apparecchi dismessi, ma non è soggetto agli obblighi di smaltimento e distruzione nell'ipotesi dichiarati di detenerli in qualità di produttore per la rigenerazione e reimmissione sul mercato.

C14. È possibile cedere e/o trasferire in conto lavorazione l'apparecchio ad un produttore e la scheda di gioco ad un altro?

Si. Schede di gioco e apparecchi possono essere trasferiti in conto lavorazione o ceduti a soggetti diversi. Va rilevato tuttavia che la scheda di gioco disgiunta dall'apparecchio può essere ceduta o trasferita in conto lavorazione soltanto al produttore della stessa scheda.

C15. Il trasferimento in conto lavorazione può essere fatto ad un manutentore non produttore che sia stato delegato appositamente da un produttore?

Il trasferimento in conto lavorazione avviene tra proprietario e produttore. Il produttore nell'ambito dei suoi rapporti contrattuali potrà chiedere al proprietario di far inviare il materiale presso terzi, mantenendo comunque in capo a se la responsabilità del trasferimento.

C16. Il trasferimento in conto lavorazione interrompe il termine di 6 mesi? Se apparecchi e/o schede sono restituiti dal produttore al proprietario senza essere stati utilizzati per l'immissione sul mercato di prodotti nuovi, il termine riparte da 0?

Il trasferimento in conto lavorazione sospende per il proprietario gli oneri previsti dal decreto direttoriale 30 marzo 2018 per tutto il periodo che gli apparecchi e le schede restano nella disponibilità del produttore. Se gli apparecchi o le schede di gioco non utilizzati per l'immissione sul mercato di prodotti nuovi, vengono restituiti al proprietario le tempistiche previste dal decreto decorrono sempre dalla data di dismissione; in caso siano stati superati i 6 mesi previsti per lo smaltimento il proprietario dovrà attivare immediatamente la procedura di conferimento e smaltimento degli apparecchi e delle schede interessate

C17. Se gli apparecchi o le schede di gioco trasferite ad un produttore in conto lavorazione, non vengono reimmessi sul mercato, devono essere smaltiti dal produttore o dal proprietario?

L'onere dello smaltimento resta in carico al proprietario.